

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica dell'articolo 454 del codice civile » (1591), d'iniziativa dei deputati De Cataldo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« Norme in materia di riconoscimento di mutamento di sesso » (1621), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1))

PRESIDENTE	Pag. 652
AGRIMI (DC)	653
JERVOLINO RUSSO (DC)	653
TEDESCO TATÒ (PCI)	653

« Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena » (1704), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	633, 637
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	637

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: « Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso ».

JERVOLINO RUSSO (DC), relatore alla Commissione Pag. 633

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena » (1704), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Jervolino Russo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

JERVOLINO RUSSO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge assegnato alla nostra Commissione è stato già approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 22

dicembre dell'anno scorso. Si tratta di un provvedimento che riveste carattere d'urgenza perchè oltre ad adeguare, come vedremo entrando brevemente nel merito, in maniera assai contenuta e limitata il trattamento economico dei cappellani carcerari, che attualmente è ad un livello pressochè simbolico, sostituisce le norme in vigore, che sono quelle del regio decreto 30 dicembre 1924, n. 1758, non più adeguate alla nuova realtà carceraria ed anche alla evoluzione della normativa riguardante il rapporto del personale dello Stato. Inoltre, va rilevato che il regio decreto del 1924 riguarda il cosiddetto personale aggregato della amministrazione penitenziaria. Di tale categoria non fanno più parte i medici, i farmacisti ed i veterinari, i quali con la legge del 1970, n. 740, hanno ottenuto un nuovo trattamento economico che li qualifica come « personale incaricato ». Di conseguenza, il regio decreto legge del 1924 è rimasto in vigore con le sue norme ormai del tutto frammentarie e, come ho già detto, inadeguate, rispetto alla realtà penitenziaria, solo per i cappellani e per le suore che operano all'interno del carcere.

Il disegno di legge in esame riconosce ai cappellani carcerari anche alcuni benefici, come ad esempio il diritto alle ferie, il congedo per malattia, il congedo per motivi di carattere personale, benefici dei quali, attualmente, i cappellani sono privi nel modo più assoluto. Inoltre, sono previste norme molto precise relative al conferimento degli incarichi, alla sospensione cautelare o alla revoca, e quindi viene regolata in modo nuovo e specifico tutta la parte relativa ai provvedimenti disciplinari.

Questa nuova normativa, proposta dal disegno di legge n. 1704, tiene conto della natura tipica del rapporto; infatti, come è chiaramente specificato all'articolo 1, viene conservato al rapporto tra i cappellani e l'amministrazione carceraria la configurazione di semplice incarico, in quanto i compiti di natura religiosa, che i cappellani sono chiamati a svolgere, non rendono possibile un vero e proprio rapporto di dipendenza degli stessi cappellani nei confronti dell'amministrazione dello Stato e, per di più,

impediscono la predeterminazione di precise regole di servizio per quanto riguarda, per esempio, gli orari di lavoro. Quindi, è parso opportuno conservare a questo rapporto la configurazione di semplice incarico, escludendo per i cappellani carcerari, come del resto già faceva il regio decreto legge del 1924, l'applicabilità delle norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previste per i pubblici dipendenti.

Di conseguenza, entrando molto brevemente nel merito del provvedimento, l'articolo 1, come ho già detto, mantiene il carattere di incarico al rapporto dei cappellani che negli istituti di prevenzione e pena si occupano della istruzione e dell'assistenza religiosa della confessione cattolica. Vedremo, poi, all'articolo 18 del disegno di legge, come, in correlazione con il preciso disposto dell'articolo 26 della riforma carceraria, è regolato il problema dei ministri di culto diverso da quello cattolico.

L'articolo 2, come ho già annunciato, riconferma la non applicabilità ai cappellani carcerari delle norme relative al cumulo degli impieghi.

L'articolo 3 specifica i requisiti di cui i cappellani devono essere in possesso e cioè: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, buona condotta, sana costituzione fisica ed età non superiore ai sessanta anni.

L'articolo 4 regola il procedimento per il conferimento degli incarichi in modo diverso per i cappellani e per l'ispettore dei cappellani. Per quanto riguarda i cappellani, è previsto che l'incarico sia conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia previo parere dell'ispettore dei cappellani e dell'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena se il cappellano opera in un istituto per adulti o, invece, del direttore del centro di rieducazione per minorenni se opera in un istituto per minorenni. Nell'uno e nell'altro caso è previsto il nulla osta dell'ordinario diocesano. Per quanto riguarda l'ispettore dei cappellani, figura unica, è previsto che l'incarico sia conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

L'articolo 5 si preoccupa di conciliare la libertà che i cappellani devono avere nella esplicazione delle proprie mansioni, trattandosi di mansioni di natura religiosa, con la necessità di tener conto, soprattutto per quanto riguarda gli orari, il modo di esercizio, l'uso di locali, del particolare ambito nel quale i cappellani stessi operano; di conseguenza, l'articolo prevede che i cappellani esercitino la loro attività d'intesa con la direzione dell'istituto di prevenzione e pena, in relazione anche alle esigenze organizzative di sicurezza degli istituti stessi.

Segue il corpo degli articoli che vanno dal 6 al 12 i quali, come ho detto prima, regolano in modo articolato e diverso da quello previsto per gli impiegati dello Stato (proprio perchè non ci troviamo in presenza di dipendenti dello Stato, ma di persone che hanno un particolare incarico) tutta la materia relativa alle sanzioni, stabilendo sia il tipo di sanzioni da comminare, sia le procedure per comminare le sanzioni stesse.

Le sanzioni previste dall'articolo 6 sono tre: il richiamo, la dichiarazione di biasimo e l'esonero dall'incarico, il quale ultimo si ha nel caso che dalla violazione dei doveri scaturisca grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.

Sul tema delle sanzioni presso la Commissione giustizia della Camera vi è stata un'ampia discussione, in quanto alcuni componenti della Commissione stessa hanno ritenuto che questo corpo di norme appesantisse il provvedimento. La maggioranza ha però ritenuto opportuno l'inserimento di tali norme, data la atipicità del rapporto cui ho fatto riferimento in precedenza.

Per quanto riguarda la procedura da espletare per comminare le sanzioni, ovviamente essa è diversa a seconda che si tratti di richiamo, di dichiarazione di biasimo o di esonero. Per il richiamo è previsto un potere d'iniziativa del direttore dell'istituto il quale fa la segnalazione all'ispettore dei cappellani, che, a sua volta, provvede alla comunicazione al Ministero e all'ispettore distrettuale. Per la dichiarazione di biasimo o l'esonero dall'incarico il potere di iniziativa spetta sempre al direttore dell'istituto, il quale però, in questo caso, usa un sistema

diverso facendo rapporto all'ispettore distrettuale e dando comunicazione del rapporto stesso all'ispettore dei cappellani. L'ispettore distrettuale procede, quindi, all'istruttoria, contesta gli addebiti all'interessato, il quale entro 15 giorni può presentare eventuali giustificazioni, dopodichè, conclusa l'istruttoria entro un termine massimo di 60 giorni, se l'addebito è infondato si infligge la sanzione. In questo secondo caso, se la sanzione consiste nella dichiarazione di biasimo, l'ispettore distrettuale provvede alla sanzione con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonchè al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Naturalmente, avverso tale provvedimento è ammesso ricorso. Nell'ipotesi di esonero dall'incarico, l'ispettore distrettuale rimette gli atti al capo del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena il quale, nei successivi 30 giorni, li inoltra ad una commissione di disciplina nominata ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia. Tale commissione è composta da un magistrato, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dallo stesso ispettore dei cappellani.

L'articolo 9 regola l'iter relativo al provvedimento dinanzi alla commissione di disciplina.

L'articolo 10 prevede un'altra ipotesi di sanzioni, quella di sospensione cautelare del cappellano che deve avvenire nel caso in cui, nei confronti del cappellano stesso, sia stato emesso mandato di cattura, ed invece può avvenire nel caso in cui sia in corso un procedimento penale e la natura del reato sia particolarmente grave o nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità.

L'articolo 11 specifica in modo analitico la procedura attraverso la quale opera la sospensione cautelare.

L'articolo 12 prevede le ipotesi nelle quali il cappellano viene a cessare dall'incarico: il ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano e quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona

incompatibile con la comunità penitenziaria. La cessazione dall'incarico è disposta con decreto del Ministro.

Con questo articolo cessa la parte relativa alle sanzioni disciplinari. Le norme successive riguardano sia la concessione di quei benefici di diritto del lavoro di cui finora i cappellani sono stati privi, sia l'adeguamento retributivo.

In particolare, con l'articolo 13 si attribuisce ai cappellani il diritto alle ferie, il diritto di assentarsi dal servizio per 30 giorni all'anno previa autorizzazione del direttore dell'istituto, un ulteriore diritto, nel caso di documentata infermità e su autorizzazione dell'ispettore distrettuale, ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi. Durante tali assenze è previsto che il cappellano conservi il normale trattamento economico e sia sostituito, quando nell'istituto non presti servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto è retribuito dalla amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

L'articolo 14 prevede che il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, questa volta con perdita del trattamento economico, per infermità documentata che comporti un'assenza di durata superiore a due mesi e fino ad un massimo di 10 mesi, e per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

Dall'esame pur sommario di queste norme si rileva che si tratta sostanzialmente dell'attribuzione di diritti che sono ormai acquisiti da tutti i lavoratori, e che tali diritti sono attribuiti ad un livello estremamente basso, come, per esempio, nel caso del periodo di infermità retribuito in modo pieno soltanto per due mesi, mentre il periodo di eventuale infermità di durata superiore ai due mesi e limitatamente a 10 mesi non è retribuito.

L'articolo 15 cerca di ovviare a un'altra grave carenza, quella dell'assoluta mancanza di una copertura pensionistica per i cap-

pellani e per l'ispettore dei cappellani. Essi, infatti, vengono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, che riscuoterà anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, la legge di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 663 del 1979, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale. Il secondo comma di questo articolo 15 ovvia a un'altra grave carenza attuale, attribuendo ai cappellani e all'ispettore dei cappellani anche l'indennità di fine rapporto.

L'articolo 16 riguarda l'adeguamento delle misure retributive, adeguamento che parte dalle attuali minime basi per giungere a un livello massimo che, nella situazione più favorevole, per i cappellani è di 240.000 lire lorde mensili, senza tredicesima, e per l'ispettore, quando non percepisca altri emolumenti fissi da parte dello Stato, è di 473.000 lire lorde, sempre per 12 mensilità. Un adeguamento al di sotto del quale credo non si possa scendere.

L'articolo 17 abroga, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Sull'articolo 18 vi è stata in sede di Commissione giustizia della Camera dei deputati un'ampia discussione, al termine della quale tutte le forze politiche si sono dichiarate favorevoli all'attuale formulazione. L'articolo 18 è da correlarsi con l'articolo 26 della riforma carceraria, nel senso che i primi due commi del citato articolo 26 prevedono un'apposito servizio di assistenza religiosa per i detenuti di religione cattolica all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, e il terzo e quarto comma prevedono che, a richiesta di un detenuto di confessione religiosa diversa dalla cattolica, gli venga fornito un servizio di assistenza da parte di ministri di culto diverso. Perciò l'articolo 18 in esame, muovendosi nella stessa logica, prevede che ai ministri di culto diverso da quello cattolico che prestino assistenza religiosa su richiesta di un detenuto e che siano iscritti in un elenco previsto dal regolamento di attuazione sia corrisposto un compenso orario da stabilire con decreto

del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro.

L'ultimo articolo quantifica l'onere del disegno di legge in esame in lire 1.414.826.908 e prevede che, per l'anno finanziario 1981, esso faccia carico sul capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il provvedimento in esame è vivamente atteso dai cappellani carcerari. Credo, inoltre, che soddisfare questa attesa corrisponda anche ad un interesse generale. Infatti il disegno di legge non solo stabilisce le condizioni minime per espletare anche all'interno delle carceri il diritto di professare liberamente la propria fede, ma riconosce la valenza che — indipendentemente dal fatto strettamente religioso — viene ad avere sul piano civile la presenza dei cappellani all'interno degli istituti di pena. Per le ragioni esposte chiedo quindi che il disegno di legge sia sollecitamente approvato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo, nel condividere le ragioni esposte dal relatore relativamente all'urgenza del provvedimento, auspica che il disegno di legge sia approvato nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, al-

l'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

È approvato.

Art. 2.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

È approvato.

Art. 3.

Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta;
- 4) sana costituzione fisica;
- 5) età non superiore ad anni sessanta.

È approvato.

Art. 4.

L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del Centro rieducazione minorenni.

L'incarico all'ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

È approvato.

Art. 5.

I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'articolo 1 di in-

tesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

È approvato.

Art. 6.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

- 1) richiamo;
- 2) dichiarazione di biasimo;
- 3) esonero dall'incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.

L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'Amministrazione.

È approvato.

Art. 7.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.

L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato,

il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonchè al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.

È approvato.

Art. 8.

La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

È approvato.

Art. 9.

Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno tren-

ta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

È approvato.

Art. 10.

Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.

Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento

disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

È approvato.

Art. 11.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

2ª COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1982)

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un provvedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

Avverto che nello stampato, per un errore materiale, all'ultimo comma compare la parola: « provvedimento » in luogo della redazione esatta: « procedimento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo con la correzione formale anzidetta.

È approvato.

Art. 12.

Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano.

Cessa altresì dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

La cessazione dell'incarico è disposta con decreto del Ministro.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

È approvato.

Art. 13.

Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal ser-

vizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'Amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'Amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

È approvato.

Art. 14.

Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;

b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.

La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.

Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.

È approvato.

Art. 15.

I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza

degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

È approvato.

Art. 16.

Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di lire 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 4.486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete la indennità supplementare mensile di lire 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.

Prima di passare alla votazione dell'articolo, si procederà all'esame e alla votazione delle tabelle A, B e C richiamate nell'articolo stesso, di cui do lettura:

TABELLA A LIRE 90.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Asinara	Casa lavoro all'aperto	2
2	Aversa	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
3	Barcellona	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
4	Bari	Casa circondariale	2
5	Capraia	Casa lavoro all'aperto	1
6	Genova	Casa circondariale	2
7	Gorgona	Casa lavoro all'aperto	1
8	Mamone	Casa lavoro all'aperto	1
9	Milano	Casa circondariale	3
10	Napoli	Casa circondariale	5
11	Napoli	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
12	Napoli	Istituto rieducazione maschile « Filangieri »	2
13	Palermo	Casa circondariale	3
14	Palermo	Istituto rieducazione maschile	1
15	Pianosa	Stabilimenti penali	2
16	Porto Azzurro	Stabilimenti penali	1
17	Roma Rebibbia	Casa circondariale maschile	3
18	Roma Regina Coeli	Casa circondariale maschile	5
19	Roma	Istituto osservazione maschile « Casal de' Marmi »	1
20	Torino	Casa circondariale	2
21	Roma	Cappellani addetti all'ispettorato	4

TABELLA B LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Alessandria	Casa reclusione	1
2	Alghero	Casa reclusione	1
3	Arbus	Casa lavoro all'aperto	1
4	Avellino	Casa circondariale e casa reclusione	1
5	Augusta	Casa reclusione	1
6	Bologna	Casa circondariale	2
7	Brescia	Casa circondariale	1
8	Brindisi	Casa circondariale	1
9	Cagliari	Casa circondariale	1
10	Caltanissetta	Casa circondariale	1
11	Catania	Casa circondariale	1
12	Civitavecchia	Casa minorati fisici	1
13	Cuneo	Casa circondariale	1
14	Favignana	Casa reclusione	1
15	Firenze	Casa circondariale	2
16	Firenze	Casa reclusione maschile	1
17	Firenze	Casa reclusione femminile	1
18	Fossano	Casa reclusione	1
19	Fossombrone	Casa minorati fisici	1
20	Isili	Casa lavoro all'aperto	1
21	Lecce	Casa circondariale	1
22	Lecce	Casa reclusione	1
23	Lucca	Casa reclusione e casa circondariale	1
24	Massa	Stabilimento penale	1
25	Messina	Casa circondariale	1
26	Montelupo Fiorentino . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	1

Segue: TABELLA B LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
27	Noto	Casa reclusione	1
28	Nuoro	Casa circondariale e casa reclusione	1
29	Padova	Casa reclusione	1
30	Paliano	Sanatorio giudiziario	1
31	Parma	Casa minorati fisici	1
32	Perugia	Casa reclusione	2
33	Pisa	Casa circondariale e casa minorati fisici	1
34	Potenza	Casa circondariale	1
35	Procida	Casa reclusione	1
36	Pescara	Casa circondariale	1
37	Reggio Calabria	Casa circondariale sezione minori	1
38	Reggio Emilia	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
39	Salerno	Casa circondariale	1
40	San Gimignano	Casa reclusione	1
41	Saluzzo	Casa circondariale e casa reclusione	1
42	Santa Maria Capua V.	Casa circondariale	1
43	Sassari	Casa circondariale	1
44	Spoleto	Casa reclusione	1
45	Sulmona	Casa reclusione	1
46	Taranto	Casa circondariale	1
47	Trani	Casa circondariale	1
48	Trapani	Casa circondariale	1
49	Treviso	Casa circondariale e sezione minorati fisici	1
50	Trieste	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA B LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
51	Turi	Casa circondariale e casa minorati fisici	2
52	Udine	Casa circondariale	1
53	Venezia	Casa circondariale maschile	2
54	Venezia	Casa circondariale femminile	1
55	Verona	Casa circondariale	1
56	Viterbo	Casa circondariale e casa reclusione	1
57	Volterra	Casa reclusione	1
58	Bari	Istituto osservazione maschile	1
59	Bologna	Istituto osservazione maschile	1
60	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
61	Cagliari	Istituto rieducazione maschile	1
62	Catania	Istituto osservazione maschile	1
63	Firenze	Istituto rieducazione maschile. Prigione scuola. Riformatorio giudiziario	3
64	Lecce	Istituto rieducazione maschile	1
65	Milano	Istituto rieducazione maschile « Beccaria »	1
66	Pesaro	Prigione scuola e riformatorio giudiziario	1
67	Santa Maria Capua V.	Istituto di osservazione maschile - Sezione riformatorio giudiziario	1
68	Torino	Istituto osservazione maschile « F. Aporti »	1
			75

E approvata.

TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Acireale	Prigione scuola	1
2	Acqui Terme	Casa circondariale	1
3	Agrigento	Casa circondariale	1
4	Airola	Istituto rieducazione femminile	1
5	Alba	Casa circondariale	1
6	Alessandria	Casa circondariale	1
7	Ancona-Iesi	Casa circondariale e casa reclusione	1
8	Aosta	Casa circondariale	1
9	Arezzo	Casa circondariale	1
10	Ariano Irpino	Casa circondariale	1
11	Ascoli Piceno	Casa circondariale	1
12	Asti	Casa circondariale	1
13	Avezzano	Casa circondariale	1
14	Avigliano	Istituto rieducazione maschile	1
15	Bassano del Grappa	Casa circondariale	1
16	Belluno	Casa circondariale	1
17	Benevento	Casa circondariale	1
18	Bergamo	Casa circondariale	1
19	Biella	Casa circondariale	1
20	Bolzano	Casa circondariale	1
21	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
22	Busto Arsizio	Casa circondariale	1
23	Cairo Montenotte	Scuola agenti di custodia	1
24	Caltagirone	Casa circondariale	1
25	Campobasso	Casa circondariale	1
26	Casal Monferrato	Casa circondariale	1
27	Caserta	Casa circondariale femminile	1

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
28	Cassino	Casa circondariale	1
29	Castelfranco Emilia . .	Casa lavoro uomini	1
30	Castiglione delle Stiviere	Istituto rieducazione maschile	1
31	Castrovillari	Casa circondariale	1
32	Catanzaro	Casa circondariale	1
33	Catanzaro	Istituto rieducazione maschile	1
34	Chiavari	Casa circondariale	1
35	Chieti	Casa circondariale	1
36	Cinquefrondi	Casa circondariale	1
37	Cittanova	Casa circondariale	1
38	Civitavecchia	Casa circondariale	1
39	Como	Casa circondariale	1
40	Cosenza	Casa circondariale	1
41	Crema	Casa circondariale	1
42	Cremona	Casa circondariale	1
43	Crotone	Casa circondariale	1
44	Eboli	Istituto rieducazione maschile	1
45	Enna	Casa circondariale	1
46	Fermo	Casa circondariale	1
47	Ferrara	Casa circondariale	1
48	Foggia	Casa circondariale	1
49	Forlì	Casa circondariale	1
50	Forlì	Prigione scuola	1
51	Frosinone	Casa circondariale	1
52	Genova Ponte D. . . .	Istituto rieducazione maschile	1
53	Gorizia	Casa circondariale	1
54	Grosseto	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
55	Imperia	Casa circondariale	1
56	Isernia	Casa circondariale	1
57	Lanciano	Casa circondariale	1
58	Lanusei	Casa circondariale	1
59	Lagonegro	Casa circondariale	1
60	Lamezia Terme	Casa circondariale	1
61	L'Aquila	Casa circondariale	1
62	L'Aquila	Prigione scuola	2
63	La Spezia	Casa circondariale	1
64	Larino	Casa circondariale	1
65	Latina	Casa circondariale	1
66	Lecco	Casa circondariale	1
67	Livorno	Casa circondariale	1
68	Lonate Pozzolo	Casa lavoro all'aperto	1
69	Locri	Casa circondariale	1
70	Lodi	Casa circondariale	1
71	Lucera	Casa circondariale	2
72	Macerata	Casa circondariale	1
73	Mantova	Casa circondariale	1
74	Marsala	Casa circondariale	1
75	Matera	Casa circondariale	1
76	Melfi	Casa circondariale	1
77	Mistretta	Casa circondariale	1
78	Modena	Casa circondariale	1
79	Modica	Casa circondariale	1
80	Mondovì	Casa circondariale	1
81	Montepulciano	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
82	Monza	Casa circondariale	1
83	Nicosia	Casa circondariale	1
84	Nisida	Istituto rieducazione maschile	1
85	Novara	Casa circondariale	1
86	Novi Ligure	Casa circondariale	1
87	Oristano	Casa circondariale	1
88	Orvieto	Stabilimento di riadattamento sociale	1
89	Padova	Casa circondariale	1
90	Palermo	Casa circondariale femminile	1
91	Palmi	Casa circondariale	1
92	Parma	Casa circondariale	1
93	Parma	Scuola agenti di custodia	1
94	Patti	Casa circondariale	1
95	Pavia	Casa circondariale	1
96	Pesaro	Casa circondariale	1
97	Piacenza	Casa circondariale	1
98	Pinerolo	Casa circondariale	1
99	Pistoia	Casa circondariale	1
100	Pordenone	Casa circondariale	1
101	Portici	Scuola militare agenti di custodia	1
102	Pozzuoli	Casa circondariale femminile	1
103	Ragusa	Casa circondariale	1
104	Ravenna	Casa circondariale	1
105	Reggio Calabria	Casa circondariale	1
106	Reggio Emilia	Casa circondariale	1
107	Rieti	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
108	Rimini	Casa circondariale	1
109	Roma Rebibbia	Casa circondariale femminile	3
110	Roma Rebibbia	Casa reclusione	1
111	Rossano	Casa circondariale	1
112	Rovereto	Casa circondariale	1
113	Sala Consilina	Casa circondariale	1
114	San Cataldo	Istituto rieducazione maschile	1
115	San Remo	Casa circondariale	1
116	San Severo	Casa circondariale	1
117	Sant'Angelo dei L.	Casa circondariale	1
118	Saliceta S. Giuliano	Casa reclusione	1
119	Savona	Casa circondariale	1
120	Sciacca	Casa circondariale	1
121	Siena	Casa circondariale	1
122	Siracusa	Casa circondariale	1
123	Sondrio	Casa circondariale	1
124	Soriano nel Cimino	Casa lavoro uomini	1
125	Sulmona	Casa circondariale	1
126	Tempio Pausania	Casa circondariale	1
127	Teramo	Casa circondariale	1
128	Termini Imerese	Casa circondariale	1
129	Terni	Casa circondariale	1
130	Tivoli	Istituto rieducazione maschile « N. Tommaseo »	2
131	Tolmezzo	Casa circondariale	1
132	Tortona	Casa circondariale	1
133	Trani	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
134	Trento	Casa circondariale	1
135	Urbino	Casa circondariale	1
136	Urbino	Istituto rieducazione maschile	1
137	Vallo della Lucania . .	Casa circondariale	1
138	Varese	Casa circondariale	1
139	Rovigo	Casa circondariale	1
140	Vasto	Casa circondariale	1
141	Velletri	Casa circondariale	1
142	Venezia	Casa circondariale	1
143	Venezia	Istituto osservazione maschile	1
144	Verbania	Casa circondariale	1
145	Vibo Valentia	Casa circondariale	1
146	Vicenza	Casa circondariale	1
147	Vigevano	Casa circondariale	1
148	Voghera	Casa circondariale	1
149	Vercelli	Casa circondariale	1
			154

È approvata.

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1982)

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 17.

Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

È approvato.

Art. 18.

Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purchè iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

È approvato.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

* * *

« **Modifica dell'articolo 454 del codice civile** » (1591), d'iniziativa dei deputati De Cataldo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« **Norme in materia di riconoscimento di mutamento di sesso** » (1621), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifica dell'articolo 454 del codice civile », d'iniziativa dei deputati De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciolessere, Crivellini, Faccio, Galli Maria Luisa, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Norme in materia di riconoscimento di mutamento di sesso », d'iniziativa dei senatori Rosi, Di Lembo, Bausi, De Giuseppe, Fracassi e Fimognari.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono già stati esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che la scorsa settimana, dopo che l'apposita Sottocommissione ha concluso i suoi lavori con la predisposizione di un testo unificato, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta. Ne do lettura:

Art. 1.

La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che at-

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: « Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso ».

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1982)

tribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

È approvato.

Art. 2.

La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile.

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

A G R I M I . Dichiaro il mio voto contrario a questo articolo, così come ai successivi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

È approvato.

Art. 4.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

J E R V O L I N O R U S S O . Fermo restando il mio voto favorevole, propongo di aggiungere al termine dell'articolo le parole « e successive modificazioni ». Ciò in riferimento alla legge n. 436 del 1978, che introduce alcune modifiche e una interpretazione più favorevole per il coniuge più debole rispetto all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Ritengo necessario l'emendamento aggiuntivo proposto, perchè sull'applicazione della citata legge n. 436 è sorta una questione con il Ministero del tesoro. Non vorrei perciò che il non citarla possa essere interpretato come una intenzione del legislatore di non volerne l'applicazione.

T E D E S C O T A T O . Mi associo alla proposta di emendamento della senatrice Jervolino Russo. In effetti l'interpretazione della legge è travagliatissima, persino nella parte riguardante l'assistenza sanitaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Jervolino Russo tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « e successive modificazioni ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 5.

Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

È approvato.

Art. 6.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3.

È approvato.

Art. 7.

L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 1591 e 1621, che assumerà il seguente titolo: « Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso ».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,35.